Aggiornato al 20.12.2016

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una Società Consortile per Azioni denominata "Zona Franca di Cagliari - Società Consortile S.p.A.", che userà il marchio di impresa "Cagliari Free Zone".

ARTICOLO 2

SEDE

La società ha sede in Cagliari in Viale Diaz n. 86. Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite filiali, succursali, agenzie e dipendenze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

SOCI

1. Possono partecipare alla Società enti pubblici economici e/o territoriali, la Camera di Commercio di Cagliari e le Associazioni Imprenditoriali.

2. Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo, il quale provvederà al più presto a convocare l'assemblea perché deliberi sull'immissione e sulle condizioni e modalità della stessa anche con riferimento alle modifiche del capitale sociale.

3. Nella domanda, l'aspirante socio dovrà dichiarare d'essere

a conoscenza delle disposizioni del presente statuto.

4. La delibera in merito alla domanda d'ammissione non è soggetta ad impugnativa.

5. Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro soci.

6. In mancanza, o comunque nel caso di trasferimento della sede originariamente dichiarata, i soci consorziati si intendono domiciliati, per tutti i loro rapporti con la società, ed anche ai fini delle notifiche giudiziali, presso la propria sede legale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

2. La proroga o lo scioglimento anticipato dovranno essere stabilite dall'Assemblea straordinaria, con maggioranza non inferiore al 75% del capitale sociale.

3. In caso di proroga, i soci assenti o dissenzienti hanno diritto a recedere e ad ottenere entro novanta giorni la liquidazione della propria quota sociale, nella misura risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

ARTICOLO 5

OGGETTO SOCIALE

1. La società ha scopo consortile e non di lucro, ed ha per oggetto la gestione e la programmazione della Zona Franca di Cagliari, individuata in base al Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad esse strettamente connesse.

La Società si occuperà esclusivamente dell'attività di indirizzo, pianificazione, programmazione e promozione dell'attività oggetto dello Statuto.

3. Per il perseguimento del proprio oggetto la Società dovrà svolgere tutte le operazioni ed attività necessarie e/o funzionali alla gestione e alla programmazione della Zona Franca secondo la normativa vigente e potrà provvedere, in particolare:

1) allo studio, progettazione e realizzazione gestione e manutenzione di nuove infrastrutture, che si rendano utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca, salvi gli originari diritti dei proprietari delle aree interessate, nonché i poteri di amministrazione per le aree del demanio marittimo previsti dalla legge in capo all'Autorità portuale di Cagliari;

2) l'attività promozionale della Zona Franca, finalizzata all'attrazione degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad azioni pubblicitarie;

3) al compimento di studi e ricerche di mercato necessari e/o utili per il perseguimento dello scopo sociale;

4) all'assunzione di personale;

5) alla stipula di contratti per l'acquisto, la vendita, l'assunzione in leasing di beni necessari o funzionali allo svolgimento dell'attività prevista nel comma 1 del presente articolo;

6) allo svolgimento di operazioni commerciali, finanziarie, bancarie e al rilascio di fideiussioni e garanzie;

7) alla promozione e all'attuazione di rapporti convenzionali o concessori con le pubbliche amministrazioni.

La società non potrà sottoscrivere partecipazioni in altre società o partecipare alla costituzione di società derivate se non previo assenso dell'eventuale azionista pubblico.

ARTICOLO 5 *bis*

Concessione delle aree amministrate dall'Autorità portuale di Cagliari.

1. Ferme le attribuzioni e le prerogative previste in capo all'Autorità portuale dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84, l'uso delle aree facenti parte della Zona Franca di proprietà del demanio è riconosciuto alla Società previa concessione da parte dell'Autorità portuale di Cagliari, la quale ha facoltà di autorizzare la subconcessione.

2. Le aree di proprietà degli altri soggetti sono assegnate in uso nel rispetto delle norme che regolano le loro istituzioni.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 280.000,00 (duecentoottantami-

la/00), diviso in azioni di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

ARTICOLO 7

CONTRIBUTI

1. Ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, ed in relazione alle esigenze concrete della gestione, ai soci potranno essere richiesti contributi in denaro in proporzione alle azioni possedute, nella misura proposta annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di presentazione del bilancio approvato dall'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà previamente comunicare a ciascun socio ed al Consorzio, a mezzo lettera raccomandata a.r. il testo del contratto preliminare stipulato o stipulando col promittente acquirente indicando anche l'identità di quest'ultimo.

2. Nella comunicazione di cui sopra, il socio promittente può specificare che, salvo il gradimento di cui all'articolo successivo, intende alienare esclusivamente al terzo da lui indicato, con esclusione della cessione delle azioni ad altri soci.

ARTICOLO 9

CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1. Entro il termine ditrenta giorni dalla comunicazione di cui

all'articolo precedente, gli amministratori dovranno convocare l'Assemblea dei soci che dovrà deliberare con la maggioranza del 75% del capitale sociale sull'ammissione o meno del nuovo socio.

2. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

ARTICOLO 10

DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Salvo che, nella comunicazione del contratto preliminare il socio promittente alienante non abbia precisato di voler vendere solo al terzo da lui stesso indicato, nel medesimo termine di trenta giorni ciascun socio potrà esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate nel preliminare trasmesso dal socio promittente venditore.

2. Se più soci dichiarino di voler esercitare la prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

3. In caso di mancato gradimento del terzo, se nessuno dei soci ha esercitato il diritto di prelazione nel termine di cui ai commi precedenti, il socio che aveva proposto la vendita delle azioni può recedere dalla società consortile ed ottenere la liquidazione della propria quota azionaria, con dichiarazione spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo del consiglio.

4. Qualora il recesso avvenga per le ragioni di cui al presente articolo, al socio verrà liquidata la quota di azioni sottoscritta, al valore nominale.

5. Salvo quanto previsto dal comma precedente, sino alla data di scioglimento della società rimane ferma l'indivisibilità del patrimonio consortile, ai sensi dell'art. 2614 del codice civile.

ARTICOLO 11

DIVIETO DI COSTITUIRE DIRITTI REALI SULLE AZIONI

1. I soci non possono costituire in favore di terzi diritti reali di godimento o di garanzia sulle proprie azioni.

2. Ai sensi dell'art. 2614 del Codice Civile, i creditori particolari del socio non possono far valere i propri diritti sulle azioni.

ARTICOLO 12

RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere dalla società qualora non sia in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità societarie.

2. In tutti i casi rimangono fermi gli eventuali impegni già assunti e non ancora assolti dal socio ed in particolare l'obbligo di corrispondere il contributo annuo di cui al precedente articolo 7 per l'anno solare in cui avviene il recesso.

3. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo

amministrativo a mezzo lettera a.r. da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

4. Al socio verrà liquidata la quota di azioni sottoscritta al valore nominale.

5. L'assemblea è competente per constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e provvede con delibera assunta con la maggioranza del 75% del capitale sociale.

6. Il recesso ha effetto dal giorno della presa d'atto del1'Assemblea.

ARTICOLO 13

ESCLUSIONE

1. L'esclusione di un socio ha luogo di diritto in caso di liquidazione, fallimento, deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

2. L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea ordinaria, con votazione unanime dei soci, non computato l'escludendo, per violazioni gravi degli obblighi sociali quali discendono dal presente statuto o da deliberazioni della società o comunque qualora il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità della società e/o arrechi pregiudizio all'immagine di essa.

3. La delibera di esclusione può essere impugnata entro il termine di giorni trenta davanti al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 27, trascorsi i quali essa diviene immediatamente operante.

4. L'impugnazione davanti al collegio arbitrale ha effetto sospensivo della deliberazione.

ARTICOLO 14

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente della Società Consortile;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) l’Amministratore Unico;

e) il Collegio Sindacale;

f) il Revisore legale dei Conti.

2. Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.lgs 175/2016 nessuno dei predetti organi potrà essere dipendente delle amministrazioni controllanti o vigilanti la società.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le assemblee ordinaria e straordinaria, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

2. L'assemblea ordinaria, tra l'altro, stabilisce i compensi del Presidente, dell'Amministratore Unico, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza o impedimento dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o in diverso luogo, purché in Sardegna, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze della società lo richiedano, il termine di cui sopra può essere prolungato sino a sei mesi.

4. Le convocazioni sono effettuate con le formalità prescritte dall'art. 2366, comma 1, del codice civile, fermo restando quanto previsto dal quarto comma del medesimo articolo 2366.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa, che potrà avvalersi dell'opera di un segretario, anche non socio, o di un notaio.

ARTICOLO 16

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è validamente convocata dal presidente e/o in sua assenza o impedimento dall'Amministratore Unico, ogni qualvolta a loro giudizio si renda opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito con raccomandata a.r. e ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; potranno essere adottati anche altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ai sensi dell'art. 2366 comma terzo.

2. In deroga al disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 2366 del codice civile, per la valida convocazione dell'assemblea non è prescritta la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, l'amministratore deve convocare senza ritardo l'assemblea anche quando tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano domanda, indicando gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 17

MAGGIORANZE

1. L'assemblea ordinaria dei soci, in prima come in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui il presente statuto o una delibera dell'assemblea straordinaria non dispongano, per singoli affari o per determinate materie, una maggioranza più elevata o l'unanimità.

2. L'assemblea straordinaria dei soci, in prima come in seconda convocazione, delibera con il voto di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui il presente statuto o una delibera dell'assemblea straordinaria non dispongano, per singoli affari o per determinate materie, una maggioranza differente, comunque non inferiore al 75%.

ARTICOLO 18

PRESIDENTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni o il termine inferiore stabilito contestualmente alla nomina.

2. Può essere rieletto.

3. Egli presiede le assemblee ordinaria e straordinaria ed il Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge o dall'atto costitutivo.

ARTICOLO 18 *bis*

AMMINISTRATORE UNICO

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni o il termine inferiore stabilito contestualmente alla nomina. All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della società.

2. Può essere rieletto.

3. Egli presiede, in caso di assenza o impedimento del Presidente le assemblee ordinaria e straordinaria, svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge o dall'atto costitutivo.

4. Compie gli atti di disposizione, stipula contratti che impegnino la società ed, in genere, esercita autonomamente poteri di gestione entro i limiti fissati dall'assemblea.

ARTICOLO 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società potrà altresì essere amministrata da un Consi-

glio di Amministrazione composto da tre membri, qualora ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti in dipendenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.

2. In tal caso dovrà essere nominato un Presidente cui sono attribuiti i poteri di cui al precedente art. 18.

3. Nell'eventualità di partecipazione alla società dello Stato o della Regione Autonoma della Sardegna, saranno riservati ai medesimi la nomina di uno o più amministratori, in misura adeguata alla loro partecipazione al capitale sociale, così come previsto dall'art. 2449 codice civile.

4. La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata rispettando i criteri di equilibrio di genere di cui alla legge n. 120/2011.

5. Gli amministratori permangono in carica per il periodo determinato di volta in volta dall'Assemblea ordinaria, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

6. L'attribuzione di deleghe di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuata a favore di un solo amministratore.

7. L'Assemblea potrà nominare un Vice-Presidente, scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, e comunque senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede sociale ovvero nella località indicata nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della società.

2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente anche quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei suoi componenti.

3. La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera raccomandata e/o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex, fax ricevuto almeno un giorno libero prima da ciascun consigliere e sindaco.

4. Il Consiglio potrà avvalersi dell'opera di un segretario, anche non socio o di un notaio.

ARTICOLO 21

VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Il consiglio è validamente riunito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazioneè investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente eletto dall'Assemblea ordinaria che ne fa parte integrante.

4. Su tutte le questioni affidate alla sua competenza, il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ARTICOLO 22

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANI

1. E' vietato corrispondere agli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato.

2. E' altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 23

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'assemblea ordinaria nomina un Revisore Legale dei Conti effettivo e un supplente, determinandone il compenso.

2. La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

3. Il revisore dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 24

COLLEGIO SINDACALE

1. L'assemblea ordinaria nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, designando il Presidente e determinandone il loro compenso.

2. Tuttavia nell'eventualità di partecipazione alla società

dello Stato o Regione Autonoma della Sardegna saranno riservati ai medesimi la nomina di uno o più sindaci in misura adeguata alla loro partecipazione al capitale sociale così come previsto dall'art. 2449 codice civile.

3. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

ARTICOLO 25

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e degli allegati che saranno presentati all'approvazione dell'assemblea.

3. La società non potrà distribuire utili ai soci.

4. Le eventuali eccedenze potranno essere accantonate in apposito fondo di riserva ed utilizzate in attività dirette al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 26

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri e gli emolumenti.

2. Il residuo fondo eventualmente disponibile alla fine della liquidazione, dopo pagate tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa e dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 27

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.